



## Il Presidente

...omissis...

### Fascicolo ANAC n. 4910/2024

**Oggetto:** Richiesta di parere in merito all'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 nei confronti del dirigente assegnato al Gabinetto del Presidente della Regione ...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 123828 del 24 ottobre 2024 - avente ad oggetto l'applicabilità del regime delle inconferibilità e incompatibilità al dirigente del Gabinetto del Presidente - si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al ruolo di responsabile degli uffici di diretta collaborazione giova richiamare l'art. 1, comma 50 lett. c), l. n. 190/2012, il quale dispone che *"i decreti legislativi di cui al comma 49- con cui il Governo è stato delegato a modificare la disciplina allora vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni - sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. [...] È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico"*. Dunque, in considerazione di quanto prescritto dalla legge delega e dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 39/2013 si evince che il perimetro applicativo della disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità ricomprende gli incarichi dirigenziali, quelli amministrativi di vertice e quelli di amministratore conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico (cfr. delibera n. 803 del 18 settembre 2019). Ciò posto, l'Autorità con delibera n. 788 del 19.07.2017 ha affermato che *"l'incarico di responsabile degli uffici di diretta collaborazione [cioè quello di Capo di Gabinetto] degli organi di indirizzo politico è espressamente sottratto alla disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013"*. Quanto asserito nella citata delibera, tuttavia, non costituisce esimente di carattere generale riferita a tutto il d.lgs. 39/2013 ma deve intendersi strettamente limitato all'ipotesi normativa (art. 7) ed alla fattispecie (incarico di Capo di Gabinetto) in quella sede considerati.

Nel caso di specie, dunque, non è possibile invocare il medesimo principio espresso in relazione al Capo di Gabinetto. Più diffusamente, alle strutture di diretta collaborazione possono essere connessi plurimi incarichi ai quali corrispondono competenze e responsabilità differenziate. Si tratta, in particolare, del Capo di Gabinetto e dei dirigenti eventualmente assegnati a supporto dell'unità organizzativa. Mentre al primo spettano, di norma, le attività a carattere più spiccatamente politico, ai secondi vengono delegate quelle – ancorché residuali – a carattere gestionale ed amministrativo, necessarie anche al solo fine di consentire



il funzionamento tecnico-pratico della struttura in questione.

Ciò che, dunque, contraddistingue il dirigente negli uffici di diretta collaborazione è l'assunzione di competenze amministrative e/o gestorie. Queste si estrinsecano nell'esercizio di un potere decisionale più o meno autonomo in ordine all'organizzazione del lavoro, all'impiego del personale sottoposto e/o all'assunzione di atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna.

Pertanto, non ogni incarico dirigenziale rientra nel perimetro soggettivo di applicazione delle preclusioni e dei limiti contenuti nel d.lgs. n. 39/2013. Tale constatazione impone all'interprete l'adozione di un approccio ermeneutico di tipo sostanzialistico, dovendo analizzare, per ciascun caso concreto, se l'incarico – formalmente qualificato come "dirigenziale" – sia dotato degli specifici connotati richiesti per soggiacere ai limiti e alle preclusioni della normativa in esame (cfr. Atto del Presidente del 22 aprile 2020, Fasc. UVIF 5303/2019 e delibera n. 818 del 18 settembre 2019).

In tal senso, al fine di pervenire all'inquadramento giuridico dell'incarico in questione occorre principiare dall'enucleazione delle competenze attribuite al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale *...omissis...*, contenute nell'allegato 2 alla deliberazione del Consiglio regionale n. 102 del 23 luglio 2024 ed articolate come segue:

- supporto nelle attività politico istituzionali del Presidente;
- assistenza al Presidente nei suoi rapporti con l'esterno e con gli altri organi della regione, con le istituzioni locali, regionali, statali e con le altre assemblee legislative;
- cura del cerimoniale in ogni manifestazione in cui vi sia necessità ed assistenza organizzativa dei rapporti in occasione di visite di personalità italiane e straniere o in occasione di manifestazioni che si svolgono all'estero e organizzazione dell'attività di traduzione e interpretariato;
- cura del cerimoniale della Presidenza del Consiglio Regionale;
- cura dei rapporti con le comunità e/o associazioni abruzzesi dei residenti all'estero;
- cura dell'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Presidente;
- organizzazione e gestione delle uscite del gonfalone in relazione all'utilizzo e coordinamento del personale, assegnato ad altre strutture, coinvolto in tale attività;
- gestione giuridica del personale assegnato al gabinetto e alle segreterie politiche con riferimento a tutti gli istituti giuridici e agli adempimenti conseguenti.

Al riguardo, la "*organizzazione e gestione delle uscite del gonfalone in relazione all'utilizzo e coordinamento del personale, assegnato ad altre strutture, coinvolto in tale attività*" e la "*gestione giuridica del personale assegnato al gabinetto e alle segreterie politiche con riferimento a tutti gli istituti giuridici e agli adempimenti conseguenti*" si sostanziano nell'esercizio di poteri gestori tipicamente afferenti alla sfera delle funzioni dirigenziali. Da tali attività, come innanzi accennato, non è possibile prescindere per garantire il corretto funzionamento della struttura.

Benché l'Autorità abbia espresso perplessità in ordine alla mancata inclusione del Capo di Gabinetto tra gli incarichi soggetti al regime delle inconferibilità e incompatibilità, nel medesimo atto di segnalazione inviato al Governo e al Parlamento con provvedimento n. 4 del 10 giugno 2015 è stata al contempo riconosciuta la piena applicazione della normativa in esame agli "incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione", in quanto riconducibili alla nozione di incarichi dirigenziali interni o esterni di cui all'art. 1, comma 2, lett. j) e k), d.lgs. n. 39/2013.

In conclusione, si ritiene che l'incarico dirigenziale nell'ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale *...omissis...* sia sottoposto alla normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità nella misura in cui il suo espletamento ricomprenda l'esercizio di poteri gestori anche solo afferenti all'organizzazione della struttura e del personale ad essa preposto.



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 novembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente